



## Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Land del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

RS 0.923.411; RU 1978 1754

---

### Convenzione concernente la modifica dell'Accordo

Conclusa il 13 novembre 2017  
Entrata in vigore il 1° gennaio 2018

*Traduzione*

*Andreas Knutti, caposezione presso l'Ufficio federale dell'ambiente*

– in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera,

*e*

*Joachim Hauck, capodipartimento del Ministero tedesco dello spazio rurale e della protezione dei consumatori (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz)*

– in qualità di plenipotenziario del Land del Baden-Württemberg,

visto il paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1–3, 5 e 6 dell'Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Land del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore), modificato l'ultima volta con la Convenzione del 10 ottobre 2003<sup>1</sup>,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### Art. 1

L'ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

*1. Il paragrafo 15a capoverso 2 ha il seguente tenore:*

«(2) In un'azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente:

1. al massimo sei reti basse con una magliatura di 32 fino a 34 mm;

<sup>1</sup> RU 2007 5215

2. al massimo sei reti basse con una magliatura minima di 50 mm;
3. un tramaglio basso con una magliatura minima della rete interna di 32 mm.»

2. *Il paragrafo 15b capoverso 2 è modificato come segue:*

- a) Nel primo periodo, l'espressione «Dal 1° aprile alla fine del periodo di protezione dei coregoni» è cancellata e la cifra «5» è sostituita dalla cifra «6».
- b) La terza frase è abrogata.

3. *Il paragrafo 15c è modificato come segue:*

- a) Il capoverso 2 ha il seguente tenore:

«(2) Dal 30 aprile al 31 ottobre le reti possono rimanere tese per una notte e dal 31 ottobre al 30 aprile per due notti (Ueberabendsatz). Durante l'orario estivo possono essere tese a partire dalle ore 17.00. Dall'inizio dell'orario invernale fino al 18 dicembre le reti possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 19 dicembre fino all'inizio dell'orario estivo le reti possono essere tese durante tutta la giornata, sempre che l'ottavo periodo non disponga altrimenti. Dall'inizio dell'orario estivo fino al 18 dicembre le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00. Dal 19 dicembre fino all'inizio dell'orario estivo le reti possono essere ritirate durante tutta la giornata, sempre che l'ottavo periodo non disponga altrimenti. Il 18 dicembre le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 10 gennaio fino all'inizio dell'orario estivo il mercoledì le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese di nuovo a partire dalle ore 15.00.»

- b) Il capoverso 3 quarto periodo è abrogato.
- c) Il capoverso 5 primo periodo ha il seguente tenore:

«Per cacciare il pesce possono essere utilizzate reti alte con una magliatura minima di 60 mm, reti basse e un tramaglio basso (Treibsatz).»

4. *Il paragrafo 22 capoverso 1 ha il seguente tenore:*

«(1) Ai sensi del presente ordinamento sulla pesca l'ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:

Mese	Calare del sole	Sorgere del sole
Gennaio	ore 17.30	ore 7.30
Febbraio	ore 18.00	ore 7.00
Marzo (ora solare)	ore 19.00	ore 5.00
Marzo (ora legale)	ore 20.00	ore 6.00
Aprile	ore 21.00	ore 5.30
Maggio	ore 22.00	ore 4.30
Giugno	ore 22.00	ore 4.30
Luglio	ore 22.00	ore 4.30
Agosto	ore 21.00	ore 5.00
1°-15 settembre	ore 20.00	ore 5.30
16-30 settembre	ore 19.30	ore 6.00
1°-15 ottobre	ore 19.30	ore 6.30

Mese	Calare del sole	Sorgere del sole
16–31 ottobre	ore 19.00	ore 7.00
Novembre	ore 18.00	ore 7.00
Dicembre	ore 17.00	ore 7.30

Per notte s'intende il periodo tra il calare e il sorgere del sole.»

5. *Il paragrafo 23 capoverso 2 è modificato come segue:*

«(2) Nei giorni festivi, eccettuati quelli che cadono nel periodo della cattura dei coregoni riproduttori, è vietato posare o ritirare le reti, i bertovelli e le reti da fondo, tranne le reti per la cattura dei pesci da esca, a meno che si vogliano prevenire danni agli attrezzi da pesca. È fatto salvo il paragrafo 16 capoverso 2 quarto periodo. Il giorno dell'Ascensione e il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell'«Ueberabendsatz». Dal 1° novembre al 20 aprile, la pesca sportiva può essere praticata soltanto dalla riva.»

6. *Il paragrafo 25 è modificato come segue:*

a) Il capoverso 1 ha il seguente tenore:

«(1) Per i pesci e gamberi menzionati qui appresso sono stabiliti i periodi protettivi e le misure minime seguenti:

Specie	Periodo protettivo	Misure minime
Anguilla	nessuno	50 cm
Temolo	1° febbraio–30 aprile	30 cm
Pesce persico	25 aprile–15 maggio	–
Coregone (compreso il «Gangfisch»)	15 ottobre–18 dicembre	30 cm
Trote	1° ottobre–31 dicembre	35 cm
Luccio	1°–30 aprile	40 cm
Luccioperca	nessuno	35 cm
Gambero fluviale	1° ottobre–31 luglio	12 cm
Astaco	tutto l'anno	– »

b) Il capoverso 5 terzo periodo ha il seguente tenore:

«I pesci persici pescati con la canna devono essere trascinati a riva.»

c) Al paragrafo 25 sono aggiunti i capoversi 6 e 7 seguenti:

«(6) La pesca del temolo è vietata nel tratto di Reno lacustre e di Lago Inferiore compreso tra il vecchio ponte sul Reno di Costanza e la linea Ermatingen-Stad – Bruckgraben (Reichenau) come pure nel Reno lacustre a sud-ovest della linea compresa tra il porto di Hemmenhofen e il porto di Steckborn fino al confine nazionale sul Reno tra Öhningen-Stiegen e Stein am Rhein.

(7) Dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura con la canna di coregoni nel comprensorio delimitato a est dal limite del territorio della pesca generale secondo il paragrafo 5 capoverso 1 numero 1 e a ovest dalla linea di collegamento tra la sala pompe sull'isola di Reichenau a ovest del Fehrenhorn (edificio con tavola di divieto di ancoraggio) e la sala pompe di Ermatingen situata nella baia di Ermatingen.»

7. *Il paragrafo 30 è modificato come segue:*

- a) Nel capoverso 1 terzo periodo è stata cancellata l'espressione «Le perdite e».
- b) Il capoverso 4 ha il seguente tenore:

«(4) La posizione delle reti, dei bertovelli e delle lenze da fondo deve essere sufficientemente segnalata. Le reti che in parte o integralmente presentano una colonna d'acqua inferiore a 2 metri al di sopra della sagola principale, devono essere segnalate alle due estremità con una boa e tra questi due punti con almeno tre galleggianti bianchi per poter riconoscere facilmente il percorso delle reti. Le boe devono avere un volume di almeno 5 litri. Le boe devono essere di colore arancio traffico secondo la scala di colori del Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL 2009) o di un colore simile. Se la colonna d'acqua sopra la sagola principale è inferiore a 2 metri, la lunghezza della fune delle boe o dei galleggianti può essere al massimo di 5 metri. Al posto delle boe possono essere utilizzati anche pali con bandiere di colore arancio. L'obbligo di segnalazione delle reti ai sensi del secondo o sesto periodo non vige nelle riserve naturali in cui è vietato bagnarsi e per un massimo di quattro reti sorvegliate costantemente da pescatori professionisti. Le disposizioni relative alla navigazione restano applicabili.»

- c) Al paragrafo 30 è aggiunto il seguente capoverso 6:

«(6) Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo posate che non si trovano devono essere cercate immediatamente con mezzi adeguati. Se la ricerca non ha successo, il proprietario dell'attrezzo da pesca deve annunciare immediatamente la perdita al guardapesca competente.»

8. *L'allegato 2 dell'Accordo ha il seguente tenore:*

**«Tabella di calcolo dell'altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, conformemente al paragrafo 15 capoverso 1 terzo periodo**

Altezza massima delle reti	Larghezza delle maglie in mm*	Numero delle maglie*
2 m	32	34
	34	34
	38	28
	50	22
	60	18
	80	14
	85	12

---

Altezza massima delle reti	Larghezza delle maglie in mm*	Numero delle maglie*
5 m	42	64
	50	54
	60	46
	70	39
	80	34
	85	32

---

\* Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore»

---

**Art. 2**

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Fatto a Berna e a Stoccarda in due esemplari originali in lingua tedesca.

13 novembre 2017

7 novembre 2017

Per la  
Confederazione Svizzera:

Andreas Knutti

Per il  
Land del Baden-Württemberg:

Joachim Hauck

